Sentenza n. 184/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 74031 del registro di segreteria e proposto da Della (omissis) ((omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Elena Iannarone (NNRLNE65C64F839I), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Lepanto n. 97 (elenaiannarone@avvocatinapoli.legalmail.it),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Gianluca Tellone (TLLGLC70R13A509E; pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it), e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto.

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del 14.3.2025, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. Elena Iannarone e per l'Inps l'avv. Gianluca Tellone.

Fatto

1. Con il ricorso in riassunzione in epigrafe, a seguito della sentenza n. 3334 del 17.5.2023 del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, che dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti, la difesa di Della (omissis), dipendente del Comune di Napoli in quiescenza dall'1.6.2020, deduceva che: con la sentenza n. 7308 del 16.7.2014 il Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, aveva riconosciuto, per il periodo da novembre 1978 a marzo 1980, il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra Della (omissis)e la Regione Campania; in data 3.11.2021 la Regione Campania comunicava all'Inps, attraverso il modello PA04, la sussistenza del predetto intercorso rapporto di lavoro; l'Inps provvedeva all'inserimento dei versamenti contributivi per il periodo di 17 mesi; nonostante l'istanza dell'1.2.2022 di ricalcolo del trattamento di quiescenza e il successivo ricorso amministrativo del 14.2.2022, l'Inps non aveva tenuto conto del suddetto periodo di 17 mesi.

Ebbene in questa sede il ricorrente chiedeva l'adeguata valorizzazione dei versamenti contributivi maturati in seguito al rapporto di lavoro con la Regione Campania (17 mesi) con il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento di quiescenza e del t.f.s.

2. Con la costituzione del 28.6.2024 l'Inps chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo adeguato il trattamento di quiescenza con la determina di novembre 2023 nei termini richiesti dal ricorrente e con il versamento dei ratei arretrati nel mese di febbraio 2024.

3. L'udienza del 10.7.2024 veniva rinviata al 17.12.2024 per consentire al ricorrente di verificare i conteggi effettuati dall'Inps; inoltre, l'udienza del 17.12.2024 veniva rinviata al 19.2.2024 per consentire alle parti di presentare memorie in ordine alle nuove determinazioni dell'Inps.

4. Con la memoria del 28.1.2025 parte ricorrente contestava la richiesta di cessata materia del contendere avanzata dall'Inps, ritenendo la variazione del trattamento di quiescenza e la liquidazione del rateo di febbraio 2024 da riferire ad aumenti dovuti a titolo di perequazione, nonché a incrementi contrattuali previsti in favore dei dipendenti comunali in quiescenza.

5. Con il Decreto n. 32 del 29.1.2025, a seguito di trasferimento del precedente Giudice relatore presso la Sezione giurisdizionale centrale di appello, il Presidente disponeva l'assegnazione del giudizio a questo Giudice.

6. Questo giudicante con il Decreto n. 36 del 3.2.2025 disponeva il rinvio dell'udienza già fissata il 19.2.2025 all'udienza del 14.3.2025.

7. All'udienza del 14.3.2025 la difesa del ricorrente riportandosi

al ricorso introduttivo e alla memoria integrativa insisteva per l'accoglimento del ricorso; diversamente la difesa del convenuto chiedeva il rigetto del ricorso, avendo l'Inps correttamente ricostruito il trattamento di quiescenza del ricorrente considerando i contributi versati nel periodo da novembre 1978 a marzo 1980.

Il giudizio passava così in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

Diritto

1. Con il ricorso in epigrafe Della (omissis) ha contestato il provvedimento dell'Inps di determinazione del trattamento di quiescenza, non avendo l'Istituto previdenziale valorizzato i contributi versati nel periodo di diciassette mesi di lavoro prestato presso la Regione Campania (da novembre 1978 a marzo 1980).

2. Il ricorso è infondato.

Dalla documentazione in atti risulta che con un primo provvedimento NAV103202002070 l'Inps non ha incluso nel "quadro I – servizio utile ai fini del diritto" il periodo di servizio del ricorrente presso la Regione Puglia, ma solo i periodi del servizio militare e il periodo di servizio presso il Comune di Napoli. Ciò ha comportato l'ammontare pari a € 26.176,24 di retribuzione pensionabile alla cessazione (v. quadro II – trattamento provvisorio diretto) con determinazione dell'importo annuo lordo del trattamento di quiescenza pari a € 23.664,79.

Successivamente, dopo la notifica dell'atto introduttivo del presente

giudizio, l'Inps a novembre del 2023 ha rideterminato il trattamento di quiescenza di (omissis) con l'atto n. NAV103202302064. Nel provvedimento dell'Istituto, diversamente dalla prima determina, "nel quadro I – servizio utile ai fini del diritto" risulta valorizzato il periodo di servizio di diciassette mesi prestato presso la Regione Campania, con il conseguente incremento della "retribuzione pensionabile alla cessazione" (€ 26.356,16) e del trattamento annuo lordo di quiescenza (€ 24.883,66).

Si registra in sostanza un incremento annuo della pensione di € 1.218,87.

Quindi, l'amministrazione ha provveduto in via amministrativa a rideterminare il trattamento di quiescenza del ricorrente con il versamento degli arretrati nel mese di febbraio 2024.

Al riguardo nel cedolino del mese di febbraio 2024 è presente proprio l'indicazione "*arretrato pensione mensile lorda*", che fa quindi specifico riferimento all'incremento nei termini sopra tratteggiati.

Ciò posto il giudizio in oggetto trova soluzione attraverso l'applicazione del principio generale, espresso dagli artt. 95 c.g.c. e 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo non abbiano natura di prova legale), per effetto del quale il Giudice ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione (Cass. Civ. Sez. VI ord. 24.4.2021 n. 25941). Sotto tale profilo l'ordinamento non prevede una gerarchia di efficacia delle

prove per cui alcune di esse devono prevalere rispetto ad altri dati probatori, atteso che la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice che ha il compito di valutare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così, liberamente, prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti. In altri termini, la valutazione dei documenti e il relativo giudizio di attendibilità ovvero la scelta tra le varie risultanze probatorie tra quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, privilegiando taluni mezzi di prova e disattendendone altri, involgono apprezzamenti di fatto, riservati al Giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento. Ne consegue che, ai fini di una corretta decisione, il Giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella loro valutazione.

Ne consegue che, nel caso in esame, non risultano convincenti le

prospettazioni attoree volte a ritenere l'incremento pensionistico ricollegabile ad effetti perequativi o contrattuali, atteso che nessun riferimento in tal senso è rinvenibile nella documentazione in atti.

In genere l'Istituto previdenziale indica, in fase di liquidazione dei ratei, la fonte di riferimento (es. precisando perequazione), invece nel cedolino di febbraio 2024 utilizza l'espressione "arretrato pensione mensile lorda" chiaramente riferibile alla determina di novembre 2023 (n. NAV103202302064) che ha rimodulato "l'importo annuo lordo" della pensione e che include il periodo di diciassette mesi come richiesto nell'atto introduttivo del giudizio.

Non vi è quindi ragione di dubitare della correttezza dei calcoli effettuati dall'Inps.

Per tali ragioni il ricorso va respinto e non può trovare accoglimento.

3. In considerazione dell'adeguamento del trattamento di quiescenza da parte dell'Inps in data successiva all'introduzione del presente giudizio, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente

sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 14 marzo 2025.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 21.05.2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)